



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile – area fallimentare

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, nel procedimento iscritto al R.g. n. 19/2019, esaminato il piano del consumatore depositato in data 9.08.2019 nell'interesse di Del Mondo Francesco, osserva quanto segue

Fatto e diritto

L'istante con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato di avere una esposizione debitoria pari ad euro 60.782,13, consistente nello specifico in:

- euro 1.227,68 nei confronti del Comune di Afragola;
- euro 975,07 nei confronti della Regione Campania;
- euro 15.922,63 nei confronti del Mediocredito Europeo S.p.A.;
- euro 11.431,45 nei confronti di Carrefour Banque;
- euro 11.962,72 nei confronti di Findmestic S.p.A.;
- euro 5.762,38 nei confronti di Fidelity S.p.A.;
- euro 3.568,12 nei confronti di Compass S.p.A.;
- euro 2.354,31 nei confronti di Agos S.p.A. (carta revolving);
- euro 3.182,47 nei confronti di Findomestic S.p.A. (carta revolving);
- euro 2588,57 nei confronti di BNL S.p.A. (fido di c.c.);
- euro 1.629,23 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- euro 177,50 nei confronti del Comune di Napoli;

Quale attivo patrimoniale viene indicata la sola retribuzione mensile corrisposta al ricorrente dalla FCA Italy S.p.A. per contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operario, nonché la proprietà di una Lancia Musa immatricolata nel 2005 ed utilizzata dai componenti della famiglia.

Il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dalla moglie, Castiello Maddalena, disoccupata, nonché dai tre figli, studenti ed inoccupati.

Le spese per il sostentamento familiare ammontano a circa 1364,00 euro mensili, per come dichiarato anche dall'OCC nella relazione allegata in atti.

Parte ricorrente propone di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei crediti in prededuzione dei professionisti della procedura nei primi 12 mesi dall'omologa del piano con rata mensile di euro 394,33; il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100% in 36 rate



mensili di euro 61,19 a decorrere dalla 13esima rata successiva all'omologa del piano; il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% in un numero di 36 rate mensili di euro 324,45 a decorrere dalla 13esima rata successiva all'omologa del piano (con rata complessiva dalla 13esima alla 48esima rata pari ad euro 385,65), sottraendo la necessaria liquidità dall'importo della retribuzione mensile.

Nella relazione ex art. 9 l. 3/2012, per come integrata in data 4 febbraio 2020, l'OCC - dopo aver rappresentato la composizione del nucleo familiare del Del Mondo, l'attività lavorativa e la sussistenza in capo allo stesso dei presupposti per l'ammissibilità alla procedura di composizione della crisi del piano del consumatore - si è soffermato a rappresentare la situazione debitoria del ricorrente, le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare ed i beni di cui lo stesso è intestatario.

In particolare, l'OCC oltre a confermare che il proponente risulta intestatario solamente dell'autovettura Lancia Musa immatricolata nell'anno 2005 e che non è proprietario di beni immobili, ha analizzato le sue entrate reddituali e la circostanza che per l'anno 2019 il Del Mondo ha percepito lo stipendio mensile medio di euro 1843,01, gravato da cessione del quinto per euro 252,00, e dunque per la residua somma mensile netta di euro 1591,01, insufficiente a sostenere il pagamento di tutti gli altri finanziamenti sussistenti in capo all'istante ed al pagamento delle somme dovute al Concessionario per la riscossione.

Inoltre, dopo aver ricapitolato il piano del consumatore proposto, l'OCC ha rappresentato la congruità e sostenibilità dello stesso atteso che, venendo meno all'atto dell'omologa del piano la cessione del quinto dello stipendio per euro 252,00, con il reddito disponibile mensile medio di euro 1843,01 il ricorrente risulta in grado di fronteggiare le necessità familiari mensili di circa euro 1364,33 e di sostenere il piano proposto, con il pagamento, nei primi 12 mesi, della rata mensile di euro 394,33 e, dal 13esimo al 48esimo mese, della rata mensile di euro 385,64.

Infine, con la detta relazione, completa dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3bis l. 3/2012, l'OCC ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano.

All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio procedimentale, non risultano pervenute osservazioni dai creditori (cfr. verbale di udienza 12.11.2019 e doc. ivi depositata dall'OCC).

Va, in primo luogo, valutata la meritevolezza del ricorrente all'omologa del piano del consumatore proposto con il presente procedimento.



Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta dall'OCC emerge che nel corso degli anni c'è stato un indebitamento progressivo del ricorrente per far fronte alle esigenze della famiglia, tra le quali figura anche il pagamento delle spese universitarie dei tre figli del ricorrente. La conclusione di plurimi finanziamenti per le necessità familiari, secondo la prospettazione fornita dall'OCC, è stata necessaria altresì alla luce della riduzione dello stipendio subito in conseguenza della cassa integrazione di cui ha usufruito il datore di lavoro del debitore dal 2012 ad oggi.

Orbene rileva il Tribunale che l'analisi complessiva della situazione dell'indebitamento porta ad escludere un atteggiamento poco oculato o colpevole del debitore.

Si osserva infatti che, per come rilevato anche dall'OCC, sono state le esigenze connesse al mantenimento del nucleo familiare, monoreddito e composto da n. 5 persone adulte, che hanno determinato la necessità di ricorrere ai finanziamenti ed il conseguente rilevante indebitamento, a cui il Del Mondo dal 2018 non è stato più in grado di far fronte.

A ciò si aggiunga che nell'anno 2013 (anno a cui risale il primo dei finanziamenti oggetto del piano del consumatore proposto) era già in vigore l'art. 124 bis TUB il quale prevede che "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", con la conseguenza che la ragionevole capacità di adempiere era stata già valutata positivamente anche dagli stessi istituti finanziari.

Gli insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l'indebitamento non sia colposo ma conseguente alle necessità della vita quotidiana della famiglia del ricorrente.

Anzi, il giudicante osserva che il Del Mondo in luogo di ottenere nuovi finanziamenti ed aggravare ulteriormente la propria posizione debitoria, allorquando si è reso conto che le rate non erano sostenibili, ha tempestivamente presentato istanza per l'ammissione alla procedura di definizione agevolata dei debiti.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.



Va poi osservato, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine, all'alternativa liquidatoria.

Sotto tale ultimo profilo si rileva che il piano proposto risulta conveniente anche per i creditori chirografari, atteso che, essendo il Del Mondo titolare oltre che del reddito stipendiale solamente della sopra indicata autovettura, di modesto valore commerciale, i detti creditori potrebbero rivalersi solo ed esclusivamente sulla retribuzione mensile dello stesso in ragione del quinto pignorabile ed in tempi di gran lunga più lunghi rispetto alla tempistica del piano del consumatore proposto.

Per quel che attiene poi la capacità del debitore di sostenere gli impegni economici previsti nel piano, si rappresenta, per come sottolineato anche dall'OCC, che allo stato il Del Mondo gode dello stipendio mensile di circa 1843,01, per cui, a fronte di necessità familiari per euro 1364,33, pare pienamente sostenibile il pagamento della rata di euro 394,33 per i primi 12 mesi e di euro 385,64 per le successive 36 mensilità.

La proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione che risultano compatibili con l'età del proponente, con la sua prospettiva di vita e condizione economica.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Del Mondo Francesco;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 11 aprile 2020

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

